COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024

Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità

art. 1 commi 8 e 9 della legge 190/2012 e smi.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Sommario

1. CONTENUTI GENERALI 3
2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 3
2.1. Ordine pubblico e sicurezza 3
2.2. Sicurezza e controllo del territorio 6
2.3. La popolazione 7
2.4. Servizi sociali 8
2.5. Il tessuto associativo 10
2.6. L'economia insediata 11
2.7. Organismi pubblici e privati partecipati, vigilati e controllati 12
3.ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 12
3.1. La struttura organizzativa 12
3.2 I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e relative responsabilità 13
B) Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) 13
3.3. La mappatura dei processi 16
4. VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO 18
4.1. Identificazione 18
4.2. Analisi del rischio 18
4.3. La ponderazione 21
4.4. Trattamento del rischio 22
4.4.1. Individuazione delle misure 22
4.4.2. Programmazione delle misure 24
5.TRASPARENZA SOSTANZIALE E ACCESSO CIVICO 25
5.1. Trasparenza 25
5.2. Accesso civico e trasparenza 25
5.3. Trasparenza e privacy 28
5.4. Comunicazione 29
5.5. Modalità attuative 29
5.6. Organizzazione 30
5.7. Pubblicazione di dati ulteriori 31
6. ALTRI CONTENUTI DEL PTPCT 31
6.1. Formazione in tema di anticorruzione 31
6.2. Codice di comportamento 31
6.3. La rotazione del personale 32
6.4. La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione 33
6.5. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti 34
6.6. Attribuzione degli incarichi dirigenziali 34
6.7. Divieto di svolgere attività incompatibili per la cessazione del rapporto di lavoro 34
6.8. Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 34
6.9. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) 35

6.10. Patti di integrità e Protocolli di legalità 36
6.11. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 36
6.12. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni..... 36
6.13. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere 36
6.14. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale 37
6.15. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC..... 37
6.16. Vigilanza su enti controllati e partecipati 37
7. DISPOSIZIONI FINALI..... 37

Allegati:

A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;
B- Analisi dei rischi;
C- Individuazione e programmazione delle misure;
C1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio;
D- Misure di trasparenza;
E- Patto di Integrità.

1. CONTENUTI GENERALI

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.
La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
Questo documento rappresenta l'articolazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024(PTPCT) del Comune di Origgio.

Quindi gli elementi essenziali del piano saranno i seguenti.
1. Analisi del contesto esterno con particolare riguardo a: popolazione; servizi offerti alle famiglie; attività territoriali di formazione e di assistenza; tessuto associativo; attività commerciale insediata.
2. Analisi del contesto interno in particolar modo: la struttura organizzativa; i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e relative responsabilità; le misure di tutela per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower);
3. Valutazione del rischio: identificazione e ponderazione del rischio.
4. Trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

Obiettivi del presente piano:
1. trasparenza sostanziale. Trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione; il libero esercizio dell'accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.
Tale obiettivo vuole condurre i comportamenti degli operatori verso maggiori livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti;
2. implementazione della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico;
3. effettuazione di un monitoraggio da realizzare annualmente con l'analisi di 8 processi appartenenti a 4 aree diverse.

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:
- il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

2.1. Ordine pubblico e sicurezza
Si riportano le informazioni ad oggi in nostro possesso con riguardo all'ambito della provincia di Varese, tratte dalla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per il

2019, trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 27 novembre 2020.

La Provincia di Varese mostra un panorama criminale influenzato da diversi elementi, tra i quali la vicinanza della Confederazione Elvetica (che può facilitare l'attività di riciclaggio e la consumazione di illeciti di natura transfrontaliera) e la non trascurabile presenza dell'Aeroporto Intercontinentale della Malpensa, il cui rilievo, acquisito negli ultimi anni sulla scena internazionale, ha inciso anche sull'incremento dei traffici di sostanze stupefacenti. Inoltre, Il territorio in argomento è interessato dal fenomeno del "pendolarismo criminale", attuato da pregiudicati abitanti nella provincia, prevalentemente cittadini italiani, che si recano oltre confine per commettere furti e rapine. Le fenomenologie criminali che hanno destato un maggiore allarme sociale sono quelle rientranti nell'ambito della "criminalità diffusa", con riferimento allo spaccio (al dettaglio) di sostanze stupefacenti, truffe ai danni delle fasce più deboli, furti presso esercizi commerciali e borseggi (in particolare quelli che vengono consumate nei luoghi frequentati dalle famiglie, come parchi pubblici, stazioni ferroviarie, piazze e simili). Relativamente alla criminalità organizzata e dei suoi tentativi di radicamento nel circuito economico, l'innovativo e progredito tessuto imprenditoriale locale, costituisce un potenziale fattore di attrazione. In merito alle attività illecite perseguite dalla criminalità organizzata, si rappresenta che le stesse riguardano principalmente il traffico internazionale di sostanze stupefacenti (prevalentemente cocaina e hashish) ed il riciclaggio. Sebbene i predetti sodalizi criminali cerchino di evitare la commissione di delitti che destino particolare allarme sociale, al fine di poter infiltrare il tessuto socio economico, si rilevano comunque situazioni di estorsione ed usura. Ricalcando il modus operandi della regione d'origine, proiezioni di elementi riconducibili alla 'Ndrangheta, principalmente nelle aree limitrofe alle province di Milano e Como, hanno colto le favorevoli opportunità offerte dal territorio per insinuarsi nei circuiti dell'economia legale. Nello specifico, alcune attività investigative hanno consentito di accertare su questo territorio la presenza di qualificate proiezioni di una compagine criminale della 'ndrangheta denominata "locale" di Legnano-Lonate Pozzolo, coinvolte in molteplici attività delittuose, in particolare estorsione, usura e riciclaggio, riconducibile alla sfera d'influenza della cosca "Farao-Marincola" di Cirò Marina (KR). Inoltre, è emersa la presenza di affiliati alla cosca "Ferrazzo" di Mesoraca (KR), attiva e predominante sulla costa Jonica calabrese con ramificazioni transnazionali in territorio svizzero, operative nel traffico internazionale di armi e stupefacenti. Al confine con la Provincia di Como sono presenti esponenti della 'Ndrangheta, appartenenti alle famiglie reggine "Spinella-De Marte-Tripepi" gravitanti nei comuni di Cislago, Mozzate, Gerenzano e Saronno ed attivi con società di movimento terra. Principale scalo utilizzato dalle organizzazioni criminali attive nel settore del narcotraffico per far giungere in Italia e nella Regione ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. 192 Le risultanze info-investigative, emerse dalle attività delle Forze dell'Ordine, hanno evidenziato l'operatività di soggetti legati alla 'Ndrangheta, alla Camorra ed a Cosa nostra. Uno dei principali hub utilizzati dalle organizzazioni criminali attive nel settore narcotraffico per far giungere in Italia e nella Regione ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti è l'Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa. Si rileva, altresì, la presenza di alcuni esponenti della cosca degli "Arena" di Isola Capo Rizzuto (KR). Altre dimostrazioni relative alla presenza di soggetti di origine calabrese, riconducibili a qualificati contesti di 'Ndrangheta, sono emerse da pregresse indagini i cui esiti hanno consentito di svelare un sodalizio attivo nelle province di Varese, Milano e Como, in molteplici attività delittuose. La citata organizzazione era capeggiata da un noto pregiudicato della famiglia "Tripepi" di Seminara (RC). Il nord della provincia, più precisamente l'area limitrofa al Comune

di Lavena Ponte Tresa (località sulla sponda lombarda del Lago di Lugano e al confine italo-elvetico), è caratterizzato dalla presenza di una consistente colonia di calabresi, originari, in particolare, della zona di Mesoraca (KR) e dei comuni limitrofi. La comunità calabrese è peraltro saldamente presente anche in tutta la val Marchirolo, comprendente i comuni di Marchirolo, Cadegliano Viconago, Cugliate Fabiasco e Valganna, e finanche nel vicino Canton Ticino e, in special modo, nel comune elvetico di Lamone. Ulteriori segnali che confermano la presenza di soggetti calabresi scaturiscono dall'operazione di polizia denominata "Krimisa" . Risultano agire sul territorio anche individui vicini alle cosche "Mazzaferro", "Zagari", "Spinelli-Tripepi", "Guzzi", "Spinella-Ottinà", "Greco", "Morabito", "Falzea", "Palamara", "Stilo", "Sergi" e "Iona-Marrazzo". In merito a Cosa nostra, si segnala la presenza di soggetti vicini alla famiglia di Gela (CL), tra questi si segnalano gli "Emmanuello", i "Rinzivillo" ed alcuni affiliati alla famiglia catanese "Laudani" impegnati in attività estorsive ai danni di imprese ed esercizi commerciali. In quest'area è stata, inoltre, riscontrata la presenza di malavitosi legati ad alcune famiglie di Salemi (TP) e Trapani che sono risultati dediti al traffico di sostanze stupefacenti, alle rapine, alla ricettazione ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose. Oltre alle attività condotte dalle predette famiglie, sono state registrate anche quelle estorsive e intimidatorie eseguite da appartenenti alle famiglie "Vizzini" e "Nicastro". La presenza di soggetti riconducibili alla camorra appare meno capillare. Tuttavia, si segnala il dinamismo, nel settore del narcotraffico, di gruppi criminali riferibili al clan "Gionta" di Torre Annunziata (NA) ed al clan "Veneruso" di Volla (NA). Sul territorio in esame è emersa anche un'organizzazione criminale dedita all'usura, in contatto con alcuni clan della camorra, con particolare riferimento al clan "D'Alessandro" di Castellamare di Stabia (NA). Si segnala infine che in passato, nell'area provinciale, è stato arrestato un noto latitante collegato al clan casertano "Gagliardi-Fragnoli-Pagliuca". Il tradatese, zona che ricomprende i comuni di Tradate, Cairate, Lonate Ceppino e Venegono è storicamente caratterizzato dalla presenza di pregiudicati legati alla camorra. Anche nella zona di Fagnano Olona è stata percepita l'operatività, nel traffico illecito di rifiuti tossici e nel riciclaggio, di soggetti criminali campani. La Provincia risulta, inoltre, interessata da una diffusa presenza della criminalità straniera, per lo più proveniente dal Sud America e dall' Est Europa (in primis gli albanesi, risultati dediti al traffico di sostanze stupefacenti sia in città che in provincia) seguita da quella dei nordafricani che risultano dediti allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di sostanze stupefacenti ed alla consumazione dei reati contro il patrimonio. Cittadini di origine nigeriana sono invece risultati attivi nel favoreggiamento dell'ingresso irregolare, nel territorio nazionale, di donne nigeriane, destinate allo sfruttamento della prostituzione. Nel 2019, sul territorio della provincia, le segnalazioni riferite ai cittadini stranieri hanno inciso per il 38,5% sul totale delle persone denunciate e/o arrestate. I reati nei quali si è avvertita una maggiore incidenza, sono le rapine (specie quelle nella pubblica via ed in abitazione), i furti (in particolare quelli con destrezza, in abitazione e di autovetture), le ricettazioni, i reati inerenti agli stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione. Risulta diffuso, nelle zone boschive dei comuni di Gorla Maggiore e Minore, Cislago e Uboldo, lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti ad opera di stranieri. Le medesime zone boschive sono altresì caratterizzate dalla presenza di prostitute straniere di origine africana per lo più nigeriane. In merito ai reati in materia di stupefacenti, è stata registrata una modifica del modus operandi rispetto al passato in quanto, ad eccezione di alcune zone boschive, sono sparite le c.d. "piazze dello spaccio" perché ora, la cessione dello stupefacente, avviene in modo itinerante. La zona sud della Provincia, per la posizione geografica di interposizione tra le province di Novara, Como, Monza

Brianza e Milano, è il crocevia di transito anche per il trasporto di sostanze stupefacenti destinate al Nord Italia. Nell'anno 2019 sono stati complessivamente sequestrati oltre 1.054,28 kg. di sostanze stupefacenti (per lo più rispettivamente altre droghe, marijuana, cocaina, seguite da droghe sintetiche, eroina ed hashish) nonchè 6.303 piante di cannabis. Nello stesso anno le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria, in relazione a tali delitti, sono state 352 di cui 194 di nazionalità italiana e 158 stranieri. Gli spacciatori nascondono la sostanza stupefacente già confezionata per la vendita al dettaglio in vari punti del centro cittadino (intercapedini, aiuole ecc.), gli acquirenti contattano gli spacciatori e si danno appuntamento in luoghi noti solo agli interlocutori. Tali condotte sono finalizzate a rendere più complesse le attività di polizia. Il traffico di droga si conferma privilegiato settore di operatività sia per i sodalizi autoctoni che per quelli stranieri, in primis albanesi, maghrebini e sudamericani, spesso in composizione multietnica e ampiamente partecipati anche da italiani. Le fenomenologie criminali che hanno destato un maggior allarme sociale sono quelle rientranti nell'ambito della "criminalità diffusa", spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, truffe in danno delle fasce più deboli e furti presso esercizi commerciali. In particolare, nel 2019, l'andamento generale della delittuosità ha fatto registrare un lieve incremento rispetto al precedente anno evidenziando che il territorio non è immune dai reati contro il patrimonio come le rapine (specie quelle nella pubblica via) e i furti in generale (con particolare riguardo a quelli in abitazione). Da segnalare anche i casi di danneggiamenti, le truffe e le frodi informatiche e le ricettazioni. Per quanto riguarda gli autori, si segnala che il fenomeno è ascrivibile principalmente a singoli gruppi di malviventi, per la quasi totalità stranieri di provenienza maghrebina, balcanica, est europea, nigeriani, ovvero nomadi italiani. " Per quanto concerne il territorio di questo Comune non si conoscono avvenimenti criminosi legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di corruzione. Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, si segnalano i seguenti avvenimenti criminosi: spaccio di stupefacenti nelle zone boschive, furti in automobili e/o appartamenti.

2.2. Sicurezza e controllo del territorio

Il Comune di Origgio è dotato di un Corpo di Polizia Locale composto da quattro operatori e un Comandante che svolgono attività di presidio del territorio.
Il comando ha provveduto a mettere in campo tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza urbana quale la costante e proficua collaborazione con la stazione Carabinieri di Caronno Pertusella, Saronno, Uboldo nonché con la Questura di Varese, in particolare con la DIGOS.
Sono stati effettuati controlli del territorio finalizzati al contenimento dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, controlli da cui sono scaturiti 3 sequestri di sostanze stupefacenti e relative denunce alla Procura della Repubblica.
Al fine di rendere realizzabili in sicurezza interventi volti al controllo della criminalità, il comando prosegue le proprie attività in merito alla convenzione con il Comune di Uboldo per il potenziamento dei servizi diurni e notturni.
Sono stati effettuati periodici controlli sulle attività edilizie e commerciali insediate nel territorio e sul commercio itinerante su area pubblica e in sede fissa inoltrando alla procura competente n°25 denunce, oltre a 2 segnalazioni al NIL per lavoratori in nero.
E' stata condotta un'azione mirata e scrupolosa nell'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada consistenti in n. 1167 accertamenti, inoltre sono stati effettuati n. 50 interventi di rimozione e rottamazione dei veicoli abbandonati.

Al fine di garantire la sicurezza urbana dei cittadini di Origgio e Uboldo sono state posizionate ulteriori n. 2 telecamere in Via Per Cantalupo, n°2 telecamere in via Per Lainate, n. 2 telecamere in viale Lombardia, n. 3 telecamere via per Uboldo.

Con riferimento all'attività della Polizia Locale sul territorio si riassume nella seguente tabella il quadro degli interventi riferiti ai tradizionali compiti di polizia amministrativa, giudiziaria e stradale nell'ultimo triennio:

Anno 2019

N. sanzioni amministrative	16
N. verbali C.d.S.	1727
N. atti polizia giudiziaria	30

Anno 2020

N. sanzioni amministrative	10
N. verbali C.d.S.	1602
N. atti polizia giudiziaria	47

Anno 2021

N. sanzioni amministrative	07
N. verbali C.d.S.	2336
N. atti polizia giudiziaria	31

2.3. La popolazione

Tabella riepilogativa con i dati della popolazione residente e dei flussi migratori dell'ultimo triennio:

Anno 2019

Popolazione totale	7943
Maschi Femmine	3931 4012
Nuclei familiari Comunità/convivenze	3474 1
Immigrati nell'anno	274
Emigrati nell'anno	237
Nati nell'anno	80
Deceduti nell'anno	54

La popolazione straniera al 31.12.2019 ammonta a 300 unità, pari al 3,77% della popolazione residente

Anno 2020

Popolazione totale	7914
Maschi Femmine	3920 3994
Nuclei familiari Comunità/convivenze	3494 1
Immigrati nell'anno	262
Emigrati nell'anno	252
Nati nell'anno	49
Deceduti nell'anno	88

La popolazione straniera al 31.12.2020 ammonta a 292 unità, pari al 3,68% della popolazione residente

Anno 2021

Popolazione totale	7950
Maschi Femmine	3959 3991
Nuclei familiari Comunità/convivenze	3521 1
Immigrati nell'anno	302
Emigrati nell'anno	264
Nati nell'anno	71
Deceduti nell'anno	72

La popolazione straniera al 31.12.2021 ammonta a 319 unità, pari al 4,01% della popolazione residente

2.4. Servizi sociali

I principali servizi e interventi offerti dal Comune di Origgio nell'ambito dei servizi sociali - attraverso le attività di servizio sociale professionale, di segretariato sociale nonchè di segretariato di natura amministrativa - riguardano le aree di seguito indicate:

FAMIGLIA E MINORI:

-Attività di servizio sociale professionale, di segretariato sociale e amministrativo: utenti serviti n. 223;

-voucher sociali per l'accesso agevolato all'asilo nido: utenti serviti n. 32;

-buoni sociali per esonero/ riduzione dal pagamento della retta di accesso alla scuola materna e al servizio di refezione scolastica dei tre ordini di scuola presenti sul territorio: materna, primaria e secondaria di primo grado: utenti serviti n.108;

-assegno nucleo familiare numeroso: utenti serviti n.17;

-assegno di maternità: utenti serviti n. 10;

-voucher assistenza domiciliare minori: utenti serviti nr. 4;

-contributi economici a sostegno del reddito familiare al fine di prevenire situazioni di emergenza abitativa: utenti serviti nr 1;
contributi economici per frequenza centri diurni minori: utenti serviti n. 1.

DISABILI
-Attività di servizio sociale professionale e di segretariato sociale: utenti serviti n.73;
-Buoni economici e voucher per servizi trasporto disabili: utenti serviti n. 10;
-Buoni economici per progetti inserimento disabili in centri diurni di carattere socio-sanitario e socio educativo (CDD, CSE E SFA): utenti serviti n 11;
-Buoni economici per progetti inserimento disabili in strutture residenziali a carattere socio-sanitario e socio-educativo (CSS, CAH, ALLOGGI PROTETTI): utenti serviti n.3;
-Voucher per servizi assistenza domiciliare educativa: utenti serviti n 15;
-Voucher per assistenza domiciliare socio-assistenziale: utenti serviti n. 4;
-Servizio Inserimento Lavorativo Intercomunale: utenti serviti n. 6 (dati 2020).

DIPENDENZE – SALUTE MENTALE
-Attività di servizio sociale professionale e di segretariato sociale: utenti serviti n.5.

ANZIANI
-Attività di servizio sociale professionale e di segretariato sociale: utenti serviti n. 64;
-Voucher per assistenza domiciliare socio-assistenziale: utenti serviti n. 6;
-Buoni economici per integrazione retta inserimento in residenze sanitarie assistenziali (RSA) utenti serviti n. 5;
-Centro Diurno Anziani: utenti medi frequentanti n. 100;
-Contributo economico all'Associazione "Casa San Giorgio" onlus Accoglienza Anziani a sostegno delle difficoltà economiche conseguenti alla situazione emergenziale da Covid 19 in qualità di ente gestore RSA e CDI.

IMMIGRATI E NOMANDI
-Attività di servizio sociale professionale e di segretariato sociale: utenti serviti n. 4.

POVERTA' E DISAGIO ADULTI E SENZA FISSA DIMORA
-Attività di servizio sociale professionale e di segretariato sociale: utenti serviti n.15;
-Contributi economici per fronteggiare situazione di disagio personale/familiare attraverso collocamento temporaneo in contesti residenziali: utenti serviti n. 1.

MULTIUTENZA
-Attività di servizio sociale professionale, segretariato sociale e segretariato di natura amministrativa: utenti serviti n.177;
-Buono sociale per fronteggiare le spese del gas metano: utenti serviti n. 52;
-Contributi economici per il mantenimento di alloggio in locazione: utenti serviti n. 26 (1 non concessione per mancanza di requisiti);
-Attivazione della Misura urgente di solidarietà alimentare previsti dall' Ordinanza della protezione civile nr 658 del 29/03/2020 e dal DL n. 154/2020) per l'assegnazione di buoni spesa alle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica covid -19: utenti serviti n. 99.

2.5. Il tessuto associativo

ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE DI ORIGGIO AL 31/12/2021

Denominazione	Tipologia	Categoria
Cooperativa di consumo fra Combattenti e Reduci di Origgio	S.C.r.l.	Associazione combattentistica
Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Origgio "Cap. Serassi"		Associazione d'arma
Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione "Della Vedova Luigi"		Associazione d'arma
Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Origgio		Associazione d'arma
Inter Club Origgio Neroazzurra		Sportiva
Moto Club Origgio	ASD	Sportiva
Polisportiva Airoldi Origgio	ASD	Sportiva
Associazione Cacciatori Cascina Muschiona	ASD	Sportiva
ACC Easy Team	ASD	Sportiva
Associazione Anziani Origgesi	OdV	Sociale
AIDO - Gruppo comunale di Origgio	OdV	Sociale
Associazione Casa Betania	Onlus	Sociale
Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza S.O.S.	OdV	Sociale
AVIS Comunale Origgio	OdV	Sociale
Bambini del Madagascar Tongasoa	OdV	Sociale
Unitalsi - Comitato di Origgio	OdV	Sociale
Pro Loco Origgio	Pro Loco	Sociale/Culturale
Amici del bosco di Origgio	Onlus	Sociale/Culturale
Condotta Slow Food Origgio e Saronnese (Or.Sa.)	Onlus	Sociale/Culturale

Gas Loco - Gruppo di Acquisto Solidale di Origgio e Uboldo	No profit	Sociale/Culturale
Coro "Amici della Montagna"		Culturale
Corpo Musicale San Marco	APS	Culturale
Hesperia Associazione Culturale	APS	Culturale

2.6. L'economia insediata

Settore	Attive
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto	107
F Costruzioni	62
C Attività manifatturiere	78
L Attività immobiliari	25
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	18
A Agricoltura, silvicoltura pesca	17
S Altre attività di servizi	27
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	24
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	12
H Trasporto e magazzinaggio	22
K Attività finanziarie e assicurative	8
J Servizi di informazione e comunicazione	6
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5
Q Sanità e assistenza sociale	1
P Istruzione	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	3
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	0
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	0
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro	0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
X Imprese non classificate	0
Totale	416

Fonte: imprese attive presenti nel registro delle imprese al 31.12 per sezione di attività economica – comunale. Fonte: Infocamere – Aggiornato al: 11.02.2021 – Dati relativi al 31.12.2020 – www.asr-lombardia.it.

2.7. Organismi pubblici e privati partecipati, vigilati e controllati

Società partecipate dirette	Quota partecipazione
Saronno Servizi S.p.A. – Saronno (Via Roma, 20)	0,208%
Alfa S.r.l. – Varese (Piazza Libertà, 1) – partecipano tutti i comuni della provincia di Varese e gestisce il servizio idrico di tutti i comumi	0,83%

Società partecipate indirette
PREALPI SERVIZI S.R.L. P. IVA 02945490122 (partecipazione indiretta, quota 0,07%)
SARONNO SERVIZI S.S.D. a.r.l. P. IVA 02919250122 (partecipazione indiretta, quota 0,21%)
SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. – S.E.S.S.A. SRL P. IVA 00201570124 (partecipazione indiretta, quota 0,01%)

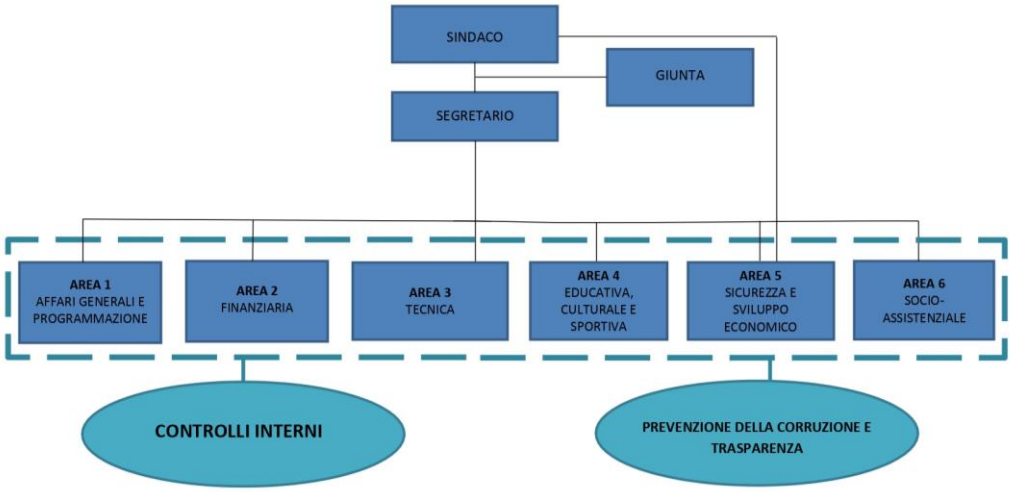
3.ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione.
Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.
L'analisi del contesto interno è incentrata sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità, nonché sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

3.1. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'ente è stata definita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 dell'08/11/2021 di approvazione della Macrorganizzazione dell'Ente .

La struttura organizzativa del Comune è ripartita in Aree. Al vertice di ciascuna Area è posto un responsabile di Posizione Organizzativa di categoria D. Non vi sono dirigenti.
Il Comune di Origgio, ad oggi, ha una dotazione organica di n. 23 unità lavorative e sono in fase di copertura altre 4 posizioni. La distribuzione del personale in servizio (23 unità), in ragione della categoria giuridica di inquadramento, si riepiloga come di seguito: – categoria giuridica A: nessun dipendente – categoria giuridica B: n. 7 dipendenti – categoria giuridica C: n. 5 dipendenti di cui n. 1 in distacco presso la Procura della Repubblica – categoria giuridica D: n. 11 dipendenti di cui n. 5 titolari di posizione organizzativa. È vigente apposita convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale con il Comune di Uboldo (VA), sottoscritta dagli enti interessati. La predetta convenzione è in fase di revisione, con rinegoziazione delle condizioni per la gestione associata del servizio di Polizia Locale sia per quanto relativo ad aspetti organizzativi e logistici sia per quanto relativo alla compartecipazione dei singoli enti interessati al finanziamento delle spese di gestione del servizio, con particolare riguardo al riparto degli oneri economici.
E' vigente altresì apposita convenzione con il Comune di Inzago (Mi) per l'utilizzo congiunto della responsabile dell'Area Affari Generali e Programmazione.



3.2 I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e relative responsabilità

A) Organi di indirizzo
Il Sindaco, organo competente a nominare il RPCT.
La Giunta Comunale che approva ogni anno il PTPCT e i successivi aggiornamenti.
Gli organi di indirizzo (Consiglio e Giunta) possono chiamare il RPCT a riferire sull'attività e sulle segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza.

B) Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

(RPCT)
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Segretario Generale Dott. Sandro Rizzoni, nominato con decreto sindacale prot.1149 del 27.01.2022.
Con riguardo ai compiti del RPCT, si riportano di seguito i diversi ruoli che tale figura assume.
In materia di **prevenzione della corruzione il RPCT**:
- elabora e propone alla Giunta il Piano Anticorruzione;
- entro il termine di ogni anno, per come fissato da ANAC, redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC in osservanza dello schema elaborato e proposto da ANAC
- vigila sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;
- segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
In materia di **trasparenza il RPCT**:
- svolge stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione;
- segnala gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento all'accesso civico generalizzato.
In materia di ***whistleblowing*** **il RPCT**:
- riceve e prende in carico le segnalazioni;
- pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dà impulso e definisce gli opportuni indirizzi per una corretta applicazione del Piano, in collegamento con il Ciclo di gestione della performance. I responsabili delle varie strutture organizzative provvedono all'attuazione delle misure programmate, avvalendosi dei "referenti" da essi stessi designati; nella consapevolezza che la realizzazione del Piano richiede la fattiva collaborazione di tutta la struttura.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione coordina la fase esecutiva; verifica la compiuta attuazione delle misure programmate, avvalendosi dell'OIV o di struttura analoga di controllo e degli altri organi di controllo interno. Tale verifica viene attestata all'interno della Relazione sulla performance.

C) Responsabili di Area - Posizioni Organizzative
Essi svolgono attività collaborativa nell'elaborazione del PTPC.
Partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e concorrono, da un lato, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, dall'altro, a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area e dell'ufficio cui sono preposti.
Sotto il primo profilo, la mancanza di proposte in tal senso corrisponde ad attestazione della non necessità dell'adozione di apposite misure di prevenzione, con tutte le responsabilità giuridiche che ne conseguono. Sotto il secondo profilo, deve

risultare chiaro che i Responsabili di Area sono tenuti non soltanto ad osservare, ma anche a fare osservare le misure contenute nel PTPC.
Il Responsabile di Area cura l'osservanza del Codice di Comportamento da parte dei dipendenti, adottando le misure gestionali, di volta in volta ritenute opportune, quali l'avvio di procedimenti disciplinari.
Il Responsabile di Area provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.
I Responsabili di Area collaborano, con piena assunzione di ogni responsabilità giuridica e disciplinare, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione al fine della puntuale applicazione all'interno dell'Amministrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
I Responsabili di Area sono responsabili in merito all'individuazione, elaborazione, aggiornamento dei documenti, dati, informazioni di rispettiva competenza, che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria o di accesso civico semplice o generalizzato.
Integrazione con il Piano della Performance
Il sistema di gestione del rischio di corruzione è correlato con il ciclo della Performance attraverso l'introduzione, sotto forma di obiettivi sia di performance individuale sia organizzativa, delle attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT.
In fase di rendicontazione e valutazione dei risultati, il coordinamento con il ciclo della performance dovrà avvenire sotto il duplice aspetto dell'indicazione all'interno della Relazione della performance dei risultati raggiunti in termini di obiettivi per la prevenzione della corruzione e di incidenza in termini di valutazione della performance organizzativa ed individuale.

D) Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.)
L'U.P.D. svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.
L'ufficio opera, anche in raccordo con il RPCT in materia di attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di Comportamento in raccordo con i Responsabili di ciascuna struttura.
Raccoglie le condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando in ogni fase del procedimento le garanzie di cui all'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001. Questo anche al fine della rilevazione dei dati da fornire annualmente al Nucleo di valutazione, chiamato a svolgere un'attività di supervisione sull'applicazione del Codice di Comportamento.

E) Il Nucleo di Valutazione (N.D.V.)
Le attività svolte dal RCPT devono raccordarsi a quelle del N.D.V. con la finalità di sviluppare una piena sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.
In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà al Nucleo di Valutazione di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza, dall'altro lato, che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare sul sito web dell'amministrazione, venga trasmessa, oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione, anche al N.D.V.
Il N.D.V. svolge inoltre le seguenti attività:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) predispone il piano della performance e predispone la relativa relazione;

c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo le disposizioni di legge, dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi decentrati, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
d) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi;
Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con Decreto Sindacale prot.n.7342del 03.06.2020.

F) Revisori dei Conti: l'Organismo di controllo, ai sensi dell'art. 234 e ss. D.lgs. n. 267/2000 prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi e riferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione.

G) Tutti i dipendenti dell'amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel PTPC, segnalano le situazioni di illecito di cui sono a conoscenza.
Più precisamente l'art. 8 del d.p.r. n. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. È pertanto quanto mai importante un forte coinvolgimento di tutto il personale comunale in tutte le fasi di predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione.
Il coinvolgimento viene assicurato attraverso l'intervento con proposte nel corso dell'elaborazione e durante l'applicazione del presente Piano e la relativa partecipazione al processo di gestione del rischio.
I dipendenti sono altresì tenuti all'osservanza delle misure contenute nel Piano e a segnalare le situazioni d'illecito di cui sono a conoscenza rendendone partecipe il relativo Responsabile di Settore ovvero l'UPD, secondo l'art. 54 bis D.lgs. n. 165/2001.
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti e *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, L n. 190)*".

H) Consulenti/collaboratori e fornitori
Tutti i collaboratori e consulenti del Comune, qualunque sia il tipo di incarico o di contratto, compresi i prestatori di lavoro accessorio, i tirocinanti, i volontari, sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento, così come i fornitori a qualsiasi titolo dell'ente.
Nei contratti sono inserite clausole che dispongono la risoluzione dei rapporti in caso di violazione degli obblighi suddetti.

I) R.A.S.A
Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per il Comune di Origgio è la d.ssa Monica Cardinali Posizione Organizzativa Responsabile dell'Area Affari Generali e Programmazione, individuato con Decreto prot.n.5950 del 26 aprile 2022.

3.3. La mappatura dei processi
L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, sia come individuazione che come analisi dei processi organizzativi.

L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
La mappatura dei processi si articola in tre fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.
L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.
In questa fase l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.
I processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.
Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.
Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali:
acquisizione e gestione del personale;
affari legali e contenzioso;
contratti pubblici;
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
gestione dei rifiuti;
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
governo del territorio;
incarichi e nomine;
pianificazione urbanistica;
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.
Oltre, alle undici “Aree di rischio”, il presente Piano prevede un’ulteriore area definita “Altri servizi”. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.
Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.
La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione.
I processi sono elencati nelle schede allegate, denominate “Mappatura dei processi a catalogo dei rischi” (Allegato A).
Tali processi sono stati brevemente descritti (mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stata registrata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.

4. VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)".
Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.
Nel 2019 con l'allora RPCT organizzava le suddette fasi costituenti la mappatura, valutazione e individuava le misure volte al contenimento del rischio.
La narrazione relativa e i risultati prodotti vengono parimenti ripresi nel presente PTPCT non rilevando alcuna modifica da apportare se non quella di ripristinare un monitoraggio, oggetto degli obbiettivi del presente Piano, che nel periodo pandemico non è stato realizzato.

4.1. Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.
L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.
Dopo la "mappatura", l'oggetto di analisi deve essere l'intero processo evitando una ulteriore disaggregazione in attività, rispettando così il principio di "gradualità".
Identificazione dei rischi: una volta individuatigli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.

4.2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:
1- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
2- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.
Fattori abilitanti
L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "cause" dei fenomeni di malaffare).
Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:
assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
mancanza di trasparenza;
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
scarsa responsabilizzazione interna;
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
inadeguata diffusione della cultura della legalità;
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Stima del livello di rischio
In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi.

Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.
Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".
L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:
1. scegliere l'approccio valutativo;
2. individuare i criteri di valutazione;
3. rilevare i dati e le informazioni;
4. formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.
Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.
Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.
Secondo l'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".
Criteri di valutazione
L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** *(key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti".
Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.
In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.
L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).
Gli indicatori sono:
1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può

segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.
Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha effettuato l'analisi del rischio per ogni singolo processo nell'ambito dell'allegato B al presente Piano triennale anticorruzione e pubblicate nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale dell'ente.
Rilevazione dei dati e delle informazioni
La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, "deve essere coordinata dal RPCT".
Il PNA prevede che le informazioni possano essere "rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati", oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.
Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".
Le valutazioni devono essere suffragate dalla "motivazione del giudizio espresso", fornite di "evidenze a supporto" e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi" (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).
L'ANAC ha suggerito i seguenti "dati oggettivi":
- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di custode satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).
Infine, l'Autorità ha suggerito di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità" e, laddove sia possibile, consiglia "di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie" (Allegato n. 1, pag. 30).
I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi"** (**Allegato B**).
Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).
Misurazione del rischio
In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.
L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".
Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

"Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).
Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).
L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:
qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio";
evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".
In ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".
Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con **metodologia di tipo qualitativo** ed è stata applicata una **scala ordinale** come quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto).
Il RPCT, ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.
Esso ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.
Secondo gli indirizzi del PNA 2019, il RPCT ha effettuato la misurazione del rischio nell'ambito dell'allegato "B" al presente Piano triennale anticorruzione e pubblicate nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale dell'ente, secondo un approccio di tipo qualitativo e non quantitativo, quindi non come da allegato 5 al PNA 2013, la qual cosa, nonché la sostanziale rispondenza all'approccio qualitativo previsto dal PNA 2019 e l'assenza di fenomeni corruttivi in atto, fa ritenere di poter confermare, allo stato attuale ed almeno per l'anno in corso, la validità dell'allegato "B", inerente la misurazione del rischio.
Nella colonna denominata "**Valutazione Complessiva**" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.
Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

4.3. La ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultimo *step* della macro-fase di valutazione del rischio.
Il fine della ponderazione è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione" (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).
Nella fase di ponderazione si stabiliscono:
1. le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
2. le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le **azioni**, al termine della valutazione del rischio devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione.
"La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti".
Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.
Per quanto concerne la definizione delle **priorità** di trattamento, nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.
In questa fase, il RPCT, ha ritenuto di:
1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **alto** procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
2- prevedere "misure ulteriori o specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione di rischio alto.

4.4. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
In tale fase si progetta l’attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.
L’individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.
Le misure possono essere classificate in "**generali**" e "**specifiche**".
Misure generali: misure che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.
Misure specifiche: sono misure agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici.
L’individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte essenziale del PTPCT. Tutte le attività precedenti sono di ritenersi propedeutiche all’identificazione e alla progettazione delle misure che sono, quindi, la parte fondamentale del PTPCT. È pur vero, tuttavia, che in assenza di un’adeguata analisi propedeutica, l’attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.
In conclusione, il trattamento del rischio:
è il processo in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l’organizzazione è esposta;
si programmano le modalità della loro attuazione.

4.4.1. Individuazione delle misure

Il primo *step* del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.
L’amministrazione deve individuare le misure più idonee a prevenire i rischi, in funzione del livello dei rischi e dei loro fattori abilitanti.
L’obiettivo, di questa prima fase del trattamento, è di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA suggerisce le misure seguenti:
controllo;
trasparenza;
definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
regolamentazione;
semplificazione;
formazione;
sensibilizzazione e partecipazione;
rotazione;
segnalazione e protezione;
disciplina del conflitto di interessi;
regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).
A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata sia come misura "generale", che "specifica". È generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013). Invece, è di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza, rilevati tramite l'analisi del rischio, si impongono modalità per rendere trasparenti singoli processi giudicati "opachi" e maggiormente fruibili le informazioni sugli stessi.
Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.
La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.
Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:
1- presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione:
per evitare la stratificazione di misure che possano rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti.
Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure In caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni.
2- Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio:
l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.
In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo).
3- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure:
l'identificazione delle misure è correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;
b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.
4- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione:
l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative.
Per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.
Come le fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.
In questa fase, il RPCT, secondo il PNA, ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio **alto**.
Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" (**Allegato C**).
Le misure sono elencate e descritte nella **colonna E** delle suddette schede.
Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".
Le principali misure, inoltre, sono state ripartite per singola "area di rischio" (**Allegato C1**).

4.4.2. Programmazione delle misure

La seconda parte del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione.
La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.
La programmazione delle misure consente di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto a definizione ed attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.
Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:
fasi o modalità di attuazione della misura:
laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura.
Tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi:
la misura deve essere scadenzata nel tempo;
ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
Responsabilità connesse all'attuazione della misura:
volendo responsabilizzare tutta la struttura organizzativa, e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione

delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della singola misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi:
per poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.
Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, identificazione e programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità dell'attuazione delle misure stesse, anche al fine di stabilire le modalità più adeguate.
Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.
In questa fase, il RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche, ha provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione (il tutto, compresa l'elencazione, la descrizione e la programmazione delle misure, come descritto negli allegati C e C1).

5.TRASPARENZA SOSTANZIALE E ACCESSO CIVICO

5.1. Trasparenza
La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.
Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."
La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

5.2. Accesso civico e trasparenza
Il d.lgs. 33/2013, comma 1 dell'art. 5, prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (**accesso civico semplice**).
Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 (**accesso civico generalizzato**).
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".
L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".
L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).
Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.
Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia" (d.lgs. 97/2016).
L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).
L'accesso generalizzato, invece, "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".
La deliberazione 1309/2016 precisa anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.
L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.
La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari".
Dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
La legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".
"Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC del. 1309/2016 pg. 7).
Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: "la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato".
L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".
La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.
Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "**disciplinare gli aspetti procedimentali interni** per la gestione delle richieste di accesso generalizzato".
In sostanza, si tratterebbe di:
individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.
In attuazione di quanto sopra, questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 28/11/2017 ed in vigore dal 16/12/2017.
Inoltre, l'Autorità, "al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso" invita le amministrazioni "ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative". Quindi suggerisce "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti" (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2).
Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità propone il "**registro delle richieste di accesso** presentate" da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC svolge il monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. A tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblichino sui propri siti".
Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico".
Secondo l'ANAC, "oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività".

In attuazione di tali indirizzi dell'ANAC, questa amministrazione si è dotata del registro consigliato dall'ANAC con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2017.

5.3. Trasparenza e privacy

Dal 25/5/2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD).
Inoltre, dal 19/9/2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.
L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"
Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.
Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.
L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".
Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.
Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

5.4. Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.
E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.
Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.
La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni.
L'art. 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.
Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo on line, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" qualora previsto dalla norma.
L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, email, ecc.).

5.5. Modalità attuative

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web.
Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.
Le schede allegate denominate "**ALLEGATO D - Misure di trasparenza**" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.
Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei. E' stata aggiunta la "**Colonna G**" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.
Le tabelle, composte da sette colonne, recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;
Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F:
la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.
L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.
L'aggiornamento di numerosi dati deve avvenire "tempestivamente". Il legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.
Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:
è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:
L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".
I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili di Area indicati nella colonna G.
I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili di Area indicati nella colonna G.

5.6. Organizzazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono gli stessi Responsabili di Area afferente agli uffici indicati nella colonna G.
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti da parte degli uffici competenti; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e

dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 16 del 04.03.2013
L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.
L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.
Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati.
Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

5.7. Pubblicazione di dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.
Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.
In ogni caso, i Responsabili di area afferenti agli uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

6. ALTRI CONTENUTI DEL PTPCT

6.1. Formazione in tema di anticorruzione

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione può essere strutturata su due livelli:
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione individuerà, di concerto con i dirigenti/responsabili di servizio, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

6.2. Codice di comportamento

In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".
Con deliberazione n.6 del 18.02.2014, la Giunta Comunale ha inizialmente approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, aggiornato poi con deliberazione n.19 del 12.03.2022.
Nella predisposizione degli schemi di contratto d'appalto è prevista la clausola con cui gli appaltatori dichiarano di aver preso visione del predetto Codice di Comportamento e, in caso di sottoscrizione di atto pubblico, il predetto Codice viene sottoscritto per accettazione dall'appaltatore.

Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice trova piena applicazione l'art. 55-bis comma 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
L'art. 54, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, ivi inclusi i doveri relativi all'attuazione del PTPCT.
Il codice nazionale inserisce, infatti, tra i doveri che i destinatari del codice sono tenuti a rispettare quello dell'osservanza delle prescrizioni del PTPCT (art. 8) e stabilisce che l'ufficio procedimenti disciplinari, tenuto a vigilare sull'applicazione dei codici di comportamento, debba conformare tale attività di vigilanza alle eventuali previsioni contenute nei PTPCT.
L'Autorità ha ritenuto, in analogia a quanto previsto per il PTPCT, che la predisposizione del codice di comportamento spetti al RPCT.
Si consideri altresì che a tale soggetto la legge assegna il compito di curare la diffusione e l'attuazione di entrambi gli strumenti.
Resta fermo che i due strumenti - PTPCT e codici di comportamento - si muovono con effetti giuridici tra loro differenti. Le misure declinate nel PTPCT sono, come sopra detto, di tipo oggettivo e incidono sull'organizzazione dell'amministrazione.
I doveri declinati nel codice di comportamento operano, invece, sul piano soggettivo in quanto sono rivolti a chi lavora nell'amministrazione ed incidono sul rapporto di lavoro del funzionario, con possibile irrogazione, tra l'altro, di sanzioni disciplinari in caso di violazione.
Anche sotto il profilo temporale si evidenzia che mentre il PTPCT è adottato dalle amministrazioni ogni anno ed è valido per il successivo triennio, i codici delle amministrazioni sono tendenzialmente stabili nel tempo, salve le integrazioni o le modifiche dovute all'insorgenza di ripetuti fenomeni di cattiva amministrazione che rendono necessaria la rivisitazione di specifici doveri di comportamento in specifiche aree o processi a rischio.

6.3. La rotazione del personale

La rotazione del personale può essere classificata in ordinaria e straordinaria.
Rotazione ordinaria: l'art. 1, comma 10 lett. b), della legge 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
La stessa Autorità riconosce che la rotazione ordinaria vada correlata "all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico".
L'ANAC ammette che l'attivazione dell'istituto della rotazione ordinaria non possa mai giustificare "il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa".
Tra l'altro, è lo stesso legislatore per assicurare il "corretto funzionamento degli uffici", consente di soprassedere alla rotazione di dirigenti (e funzionari) "ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale" (art. 1 comma 221 della legge 208/2015).
Uno dei principali vincoli di natura oggettiva, che le amministrazioni di medie dimensioni incontrano nell'applicazione dell'istituto, è la non fungibilità delle figure professionali disponibili, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.
Non esistono figure dirigenziali pienamente fungibili all'interno dell'ente e anche in relazione ai responsabili di servizio la fungibilità è limitata solo ad alcune figure.
Rotazione straordinaria: è prevista dall'art. 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
L'ANAC ha riscontrato numerose criticità nell'applicazione della rotazione straordinaria. Spesso le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio. In casi frequenti, la misura è stata attivata solo successivamente all'impulso dell'Autorità.
Allo scopo di superare tali criticità, l'Autorità ha formulato le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione n. 215 del 26/3/2019).
Le Linee guida stabiliscono per quali reati sia da "ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale venga valutata la condotta corruttiva del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria" e, per quali ipotesi delittuose, sia da ritenersi solo facoltativa (deliberazione 215/2019, Paragrafo 3.3, pag. 16).
L'Autorità considera obbligatoria la valutazione della condotta "corruttiva" del dipendente, nel caso dei delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente (per completezza, Codice penale, artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis).
L'adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 235/2012.
Le Linee guida precisano come il carattere fondamentale della rotazione straordinaria sia la sua immediatezza.
Pertanto, secondo l'Autorità, "non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento". La motivazione del provvedimento deve riguardare "in primo luogo la valutazione dell'an della decisione e, in secondo luogo, la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato" (deliberazione 215/2019, Paragrafo 3.4, pag. 18).
La rotazione straordinaria, pertanto, consiste in "un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata possa pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito".
Tali provvedimenti saranno presi in considerazione qualora si verificassero gli eventi sopra descritti.

6.4. La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione

In tutti i contratti d'appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

6.5. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti

L'ente applica la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957.
Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 31.08.2016 e più volte modificato, da ultimo con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022) disciplina la materia del conferimento di incarichi ai dipendenti.

6.6. Attribuzione degli incarichi dirigenziali

L'ente applica la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Inoltre, l'ente applica le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare quelle relative alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

6.7. Divieto di svolgere attività incompatibili per la cessazione del rapporto di lavoro

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-*ter* per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la *"convenienza"* di eventuali accordi fraudolenti.
Pertanto, è previsto che all'atto della stipulazione del contratto il contraente privato renda una dichiarazione circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53, comma 16-*ter,* del d.lgs. 165/2001.

6.8. Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.
L'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:
a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;

c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

6.9. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Per le amministrazioni pubbliche l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 disciplina il "whistleblowing" sin dal 2012, anno in cui la legge "anticorruzione" n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano.
Le modifiche normative successive sul whistleblowing hanno riscritto l'art. 54-bis.
Secondo le nuove disposizioni il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".
Secondo il nuovo art. 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:
a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione*;*
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.
Il Comune di Origgio, considera principio imprescindibile la tutela e la non discriminazione di coloro, fra i dipendenti e collaboratori, che segnalano comportamenti illeciti o anomalie nel funzionamento della pubblica amministrazione.
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, possono farlo in primo luogo al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L'eventuale segnalazione, in alternativa, potrà essere inoltrata all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing@anticorruzione.it, all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.
La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli

effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

6.10. Patti di integrità e Protocolli di legalità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'Ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'ente ha approvato il proprio schema di "Patto d'integrità" congiuntamente ai PTPCT 2020 e 2021, quale allegato del piano stesso (Allegato E del PTPCT 2020 e 2021).
Per completezza, sempre in allegato, si riporta il testo del suddetto Patto di integrità (Allegato E) che viene sottoscritto per accettazione dagli appaltatori.

6.11. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascun Responsabile dovrà effettuare l'indagine e trasmettere i risultati al Segretario Generale, entro il 31 dicembre di ogni anno.

6.12. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

Sono controllati i rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell'amministrazione.
Le verifiche possono anche essere svolte in sede d'esercizio dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa normati dal regolamento comunale sui controlli interni.

6.13. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n° 32 del 07/06/2008.
In ambito sociale la disciplina è contenuta nel regolamento distrettuale dell'ambito di Saronno recepito con delibera di C.C. n.13 del 22.2.2017.
Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è pubblicato, nel rispetto della normativa vigente sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione

trasparente", oltre che all'albo pretorio online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

6.14. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

6.15. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC

Il monitoraggio è l'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Esso deve essere mirato ad un controllo concreto dell'adozione dei processi riferiti ai singoli settori oggetto della mappatura del rischio.
Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione coadiuvato dal personale del Servizio Affari Generali e Programmazione.
Ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione fornendo ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

6.16. Vigilanza su enti controllati e partecipati

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico è necessario che adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001 e provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

7. DISPOSIZIONI FINALI

In conseguenza all'approvazione del presente Piano, nel corso del triennio, si provvederà all'adeguamento di regolamenti o piani che eventualmente contengano disposizioni con lo stesso incompatibili.
Per tutto quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle disposizioni legislative in materia, al Piano Nazionale Anticorruzione ed a tutte le direttive emanate dall'ANAC.

Origgio, 22 aprile

Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Dott. Sandro Rizzoni